



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma, 9 marzo 2006

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDI' 9 MARZO 2006 – INIZIO ORE 14.00 **PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA**

- 1) Reclamo S.S. ARTIGLIO** **ACCOLTO**, annulla la decisione impugnata di Fighille (Perugia) avverso decisioni merito gara Artiglio/Promano del 18.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 57 del 20.1.2006) e ripristina le sanzioni disposte dal Giudice Sportivo.
- 2) Reclamo POL. ALTO MOLISE** **RESPINTO** avverso decisioni merito gara Alto Molise/Aesernia dell'11.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 77 del 2.2.2006)
- 3) Reclamo A.S. CYNTHIA 1920** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33, avverso la sanzione della squalifica fino al 30.06.2006 inflitta al calciatore Cenciarelli Matteo (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 2.2.2006) comma 1 C.G.S..

- 4) Reclamo PROCURA ANTIDOPING CONI** **ACCOLTO L'APPELLO INCIDENTALE** del calciatore Fabrizio Albonetti in relazione alla violazione dell'art. 17, comma 9 del Regolamento Antidoping, **DICHIARA** la nullità degli atti successivi alla decisione della Commissione Disciplinare avverso l'incongruità della sanzione inflitta al calciatore Fabrizio Albonetti, a seguito di proprio deferimento, per violazione dell'art. 1 del Regolamento Antidoping (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 218/C del 15.2.2006)
- **Appello INCIDENTALE del calciatore CALCIATORE ALBONETTI FABRIZIO**
- 5) Reclamo A.S. FRANCAVILLA CALCIO A 5** **RESPINTO** avverso decisioni seguito gara Colonnellese/Francavilla Calcio a 5 del 15.10.2005: perdita della gara per 0-6; punti 3 di penalizzazione; € 750 di ammenda; inibizione per anni 5, con proposta di preclusione, inflitta al Sig. Pesce Sergio (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 12.1.2006)
- 6) Reclamo A.S.D. CALCIO A 5 RAIANO** **RESPINTO** avverso decisioni merito gara Calcio a 5 Raiano/Bisceglie Calcio a 5 del 3.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 380 del 27.1.2006)
- 7) Reclamo A.S.D. MAZZARRA'** **RINVIATO**, su istanza di parte, alla riunione del 3.4.2006. avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Da Campo Alberto fino al 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell'8.2.2006)
- 8) Reclamo A.S. SALIVOLI CALCIO** **ACCOLTO**, annulla, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., con rinvio degli atti al avverso la declaratoria di inammissibilità

del reclamo proposto avverso decisioni merito gara Salivoli Calcio/Livorno 9 del 4.12.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 29 del 9.2.2006)

Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico per l'esame di merito.

9) Reclamo C.C. SAN GREGORIO

avverso decisioni merito gara Bellinzona/San Gregorio del 20.11.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28 del 9.2.2006)

ACCOLTO, annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 33, comma 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto dalla S.C. Bellinzona al Giudice Sportivo di 2° Grado.

10) Reclamo Sig. BRAGLIA PIERO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C dell'8.3.2006)

ACCOLTO, riduce la sanzione della squalifica a n. 2 giornate effettive di gara.